

# I CHIACCHIERONI O LA FORZA DI ESSERE INSIEME

## Quali differenze intercorrono tra 'chiacchierare' e agire

di di Angelo Siri

In giro e/o nei social ci sono tante persone che dedicano i loro tempo alle chiacchiere invece di entrare in azione nella vita reale.

Al contrario, ci sono, nel nostro caso, i camperisti che, associandosi all'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI hanno consentito dal 1985 a oggi di intervenire con azioni quotidiane, ottenendo la libera circolazione e sosta alle autocaravan. Qui riprodotto un esempio di limitazione alla sosta delle autocaravan e a seguire quanto, invece, la dichiara emanata in violazione di legge.

Apprendo [www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) e cliccare:

**Chi siamo** (cosa abbiamo fatto dal 1985 a oggi per consentire alle autocaravan di poter circolare e sostare);



**i vantaggi riservati agli associati**,(omaggi e sconti che ampiamente superano quanto versato come contributo sociale);

**DIVIETI e MULTE ISTRUZIONI** (come comportarsi quando s'incontrano divieti *anticamper* e/o si riceve una *contravvenzione*), Informazioni riservati agli associati (comprehensive anche dell'elenco di dove in Italia è possibile caricare e scaricare le acque e gli aggiornamenti in tutti i settori),

**Come sviluppare il turismo** (inserito in [www.incamper.org](http://www.incamper.org)) da inviare al Governo, ai parlamentari, alla propria Regione, al proprio Sindaco e agli organi d'informazione.



Segnaletica in violazione di legge ora da far rimuovere.



Ravenna, i verbali che, vista la sentenza, il Comune deve archiviare in autotutela d'ufficio.

**Riguardo al sostare, confuso da molti con il campeggiare**, arriva il 5 settembre 2023, dopo il lavoro svolto dall'Avv. Marcello Viganò, consulente giuridico dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, la sentenza n. 592/2023 del **Tribunale di Ravenna che chiarisce la nozione di campeggio, annulla l'ingiunzione e condanna il Comune di Ravenna alle spese**. Nella sentenza si legge: **"La condotta di campeggio è, infatti, definita, in negativo, dall'articolo 185, comma 2, del Codice della Strada**, a mente del quale *"La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo"*. Si tratta, invero, dell'unica disposizione normativa in grado di riempire di significato la nozione di campeggio. La condotta di campeggio è definita, in negativo, dall'articolo 185, comma 2, del Codice della Strada che è l'unica disposizione normativa in grado di riempire di significato la nozione di campeggio. In conclusione, non v'è alcun appiglio normativo per sostenere che la nozione di campeggio delineata dall'articolo 185, comma 2, del Codice della Strada, sia limitata alla specifica materia della circolazione stradale. In presenza di un'espressa definizione legislativa della nozione di campeggio, non può accedersi ad un'interpretazione che, arbitrariamente, ne limiti la portata ad uno specifico settore. Attribuire alla parola campeggio il significato chiaramente attribuitole dall'articolo 185, comma 2, del Codice della Strada, appare, inoltre, maggiormente rispondente al principio di tassatività e determinatezza, al quale devono conformarsi anche gli illeciti amministrativi. **Ne deriva che, in difetto delle caratteristiche della sosta delle autocaravan richiamate dall'articolo 185 del Codice della Strada, non è configurabile la condotta di campeggio, ma quella di semplice sosta, anche laddove tale sosta si prolunghi nel tempo ed anche qualora il conducente del camper si trattienga all'interno dello stesso. ..."**

Detta sentenza arriva dopo un lunghissimo e continuo lavoro che l'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI e i consulenti giuridici, che da sempre l'affiancano, hanno quotidianamente messo in campo per ottenere anche le conferme che **la presenza di strutture ricettive non obbliga l'utente in autocaravan a fruirne e non gli impedisce di poter sostare altrove**. Infatti, la realizzazione di un'area attrezzata destinata a parcheggio a pagamento per le autocaravan dimostra senz'altro l'attenzione rivolta ai camperisti ma non giustifica, di per sé, l'emanazione di una limitazione alla sosta alle autocaravan. **I camperisti non sono obbligati a utilizzare l'area attrezzata se intendono soltanto sostare nel territorio comunale in orario diurno e/o notturno, al pari dei conducenti degli altri autoveicoli, in particolare nel rispetto dell'articolo 185, comma 2, del Codice della Strada**.

Alcuni riferimenti

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. n. 31543/2007, recepita dal Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 277/2008 nonché dall'A.N.C.I., dall'U.P.I. e dal Corpo Forestale dello Stato con nota prot. n. 1721/2008;
- Giudici di Pace: Dorgali con sentenza n. 84/2012 e Cagliari con sentenza n. 855/2021;
- Tribunali Amministrativi: Bolzano con sentenza 69/2019, Trento con sentenza n. 179/2020, Liguria con sentenza n. 111/2022; Trento con sentenza n. 52/2022; Valle d'Aosta con sentenza n. 12/2022.



## GRAZIE PER L'ATTENZIONE E PER L'AZIONE CHE ATTIVERAI RICORDANDO CHE ANCHE UNO PUÒ FARE LA DIFFERENZA:

- rilanciando il presente documento ai camperisti che hai in rubrica mail e nei social chiedendo che entrino in azione a loro volta;
- invitando i camperisti ad associarsi **perché l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti NON** riceve finanziamenti pubblici, NON vende beni e/o servizi, NON vende pubblicità e la quota sociale è di **20 euro SOCIO GREEN** oppure di **35 euro SOCIO COLLEZIONISTA**. A seguire le possibilità per effettuare il versamento aprendo [www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) e cliccando su PayPal (*nessuna commissione da pagare*) oppure con bonifico bancario su IBAN IT11D0303202805010000091123. Intestare a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e nella causale scrivere cognome, nome e targa autocaravan. Informarci del versamento inviando una mail a [info@incamper.org](mailto:info@incamper.org) scrivendo l'indirizzo dove il postino ti deve consegnare la corrispondenza.

**I soci ci hanno chiesto di produrre dei documenti da esporre sul cruscotto dell'autocaravan in modo da essere distinti dagli altri camperisti.**

Pertanto, eccoli sotto riprodotti quale esempio,



che il socio interessato, aprendo [www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) e poi, cliccando **Clicca qui per scaricare** può scaricarli, stamparli e poi esporli.

**Il socio disponibile a consegnare** ai camperisti che incontra le riviste deve comunicarci via mail il suo telefono e gli invieremo per corriere, pagato dall'Associazione, un pacco con circa 30 copie della rivista **inCAMPER** e un pacco con circa 30 con copie della rivista **Nuove Direzioni - Cittadino e Viaggiatore**, e nel pacco (fino a esaurimento scorte) un gilet retroriflettente **Reporter** e un libro **"PEPERONCINI Oltre l'Ovvio"**.